

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 60-871

Modifiche al par. 1.5 dell'Allegato alla d.g.r. 4.08.2009, n. 46-11968, come modificato dalla d.g.r. 2.08.2013 n. 78-6280, recante l'aggiornamento dello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, nonché le disposizioni attuative dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Con deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247 è stato approvato lo Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento in aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria approvato con la l.r. 7 aprile 2000, n. 43.

Con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968, entrata in vigore il 1° aprile 2010, tale Stralcio di Piano è stato aggiornato e sostituito al fine di prevedere azioni integrative al citato Piano regionale di risanamento funzionale a definire e sostenere un intervento organico e strutturale per la riduzione delle emissioni in atmosfera dovute alla climatizzazione degli edifici, efficacemente integrato con gli indirizzi operativi che scaturiscono dai principi della l.r. 28 maggio 2007, n. 13, che è espressione locale del quadro normativo in materia di efficienza energetica degli edifici.

Nell'ambito del quadro prescrittivo delineato dalla citata deliberazione, particolare importanza riveste, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria europei, l'individuazione di requisiti minimi prestazionali, sia emissivi che energetici, che devono essere garantiti dai generatori di calore da installarsi a servizio di impianti termici sia in edifici di nuova costruzione che in edifici esistenti. Tale individuazione è avvenuta in sostanziale continuità con quanto già prescritto, in proposito, dalla d.c.r. 11 gennaio 2007 n. 98-1247, in particolare confermando la scelta di prevedere un unico fattore di emissione di riferimento per ogni inquinante considerato (ossidi di azoto (NOx) ≤ 80 mg/kWht e particolato fine (PM10) ≤ 10 mg/kWht), indipendentemente dalla taglia del generatore di calore e dal combustibile utilizzato, corrispondente ad una prestazione emissiva per la produzione di calore per la climatizzazione degli edifici ritenuta compatibile con le criticità del territorio per quanto riguarda la qualità dell'aria.

La necessità di predisporre un programma di interventi in grado di perseguire, nel più breve tempo possibile come richiesto dalla direttiva 2008/50/CE, sostanziali riduzioni delle emissioni del settore, ha reso indispensabile affrontare, nell'ambito della d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968, la necessità di prevedere un idoneo scenario di adeguamento emissivo ed energetico dei generatori di calore esistenti. La d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968 prevede un'unica scadenza, fissata al 1° settembre 2020, per l'adeguamento energetico, mentre definisce un'articolata serie di termini per l'adeguamento emissivo, compresi tra il 1° settembre 2011 e il 1° settembre 2015 e modulati in base alla potenza termica nominale dell'impianto termico e al tipo di combustibile utilizzato.

L'innovazione di prodotto nel campo dei sistemi di combustione, che in questi ultimi anni si è fortemente orientata verso l'aumento dell'efficienza energetica dei generatori di calore e la riduzione delle emissioni in atmosfera (soprattutto PM10 e NOx), ha reso disponibili sul mercato generatori di calore alimentabili con gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel in grado di rispettare un fattore di emissione di NOx ≤ 80 mg/kWht, ma non ha ancora consolidato tale risultato per tutte le classi di potenza tipicamente riscontrabili nelle applicazioni correlate con la climatizzazione degli edifici. Questa situazione si configura, in alcuni casi, come una criticità, sia

rispetto agli interventi di installazione di nuovi generatori di calore sia in occasione dell'adeguamento emissivo degli impianti termici esistenti.

In ragione della suddetta criticità la Giunta regionale, con la deliberazione 3 agosto 2011 n. 18 2509, ha istituito un regime di deroga, inserendolo nell'ambito delle prescrizioni contenute nel paragrafo 1.5 dello Stralcio di Piano approvato con la d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968.

Il nuovo regime di deroga, esteso temporalmente dalla d.g.r. 2 agosto 2013, n. 78-6280, consente la possibilità di considerare quale fattore di emissione di riferimento, il limite di emissione di NOx inferiore o uguale a 120 mg/kWh (invece che 80 mg/kWh), esclusivamente nel caso di installazione o adeguamento emissivo, in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti, di generatori di calore alimentati con gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

- non siano disponibili, sul mercato, generatori di calore aventi la potenza termica nominale di interesse, in grado di rispettare, mediante tecnologie primarie di combustione, la prestazione emissiva relativa agli ossidi di azoto (NOx) inferiori o uguali ad 80 mg/kWh;
- non sia tecnicamente possibile, al fine del rispetto della citata prestazione emissiva, la scelta di utilizzare altri combustibili per i generatori di calore;
- non sia disponibile una rete di teleriscaldamento in grado di soddisfare l'utenza termica altrimenti servita dal generatore di calore in questione.

Al di fuori dei suddetti casi di deroga, i generatori di calore alimentati con gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel, devono essere installati ovvero adeguati avendo come riferimento il fattore di emissione di NOx ≤ 80 mg/kWh.

Tuttavia, da alcune indagini è emerso come le criticità sopra evidenziate - circa la possibilità di reperire sul mercato soluzioni tecnologiche idonee a rispettare il limite emissivo di 80 mg/kWh - non risultino ancora risolte, anche a causa del perdurare della crisi economica che frena sensibilmente le dinamiche di introduzione e diffusione di tali tecnologie innovative. Detta criticità è riscontrata, seppure in misura minore, anche nel caso di utilizzo di combustibili diversi da gasolio e sue emulsioni, quali gas naturale, GPL o gas di città.

Pertanto, è ragionevole ritenere che, nel caso di installazioni o di adeguamenti emissivi da realizzarsi, possa risultare comunque difficoltoso, soprattutto per alcune fasce di potenza, reperire generatori idonei a rispettare il fattore di emissione di NOx ≤ 80 mg/kWh.

La d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968, così come modificata dalla d.g.r. 2 agosto 2013, n. 78-6280, prevede che, entro il 31.12.2014, siano sottoposti ad adeguamento emissivo tutti i generatori di calore a servizio di impianti termici finalizzati al condizionamento degli ambienti caratterizzati dalle seguenti caratteristiche:

- potenza termica nominale $35 < P_n \leq 300$ kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città;
- potenza termica nominale $35 < P_n \leq 1000$ kW e alimentazione con gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o biogas;
- potenza termica nominale $300 < P_n \leq 1000$ kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città.

La d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 prevede inoltre che, entro il 01.09.2015, siano sottoposti ad adeguamento emissivo tutti i generatori di calore a servizio di impianti termici finalizzati al condizionamento degli ambienti caratterizzati da una potenza termica nominale inferiore a 35 kW e

alimentati a gas naturale, GPL, gas di città, gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o biogas;

I generatori di calore aventi le taglie di potenza sopra indicate sono molto diffusi sul territorio regionale, sia in ambito residenziale (in particolare nei condomini), sia negli edifici, privati e pubblici, destinati ad altri usi (ad es. scuole, uffici, palestre, piscine, supermercati, strutture sanitarie, ecc.). Una gran parte di questi generatori di calore ricade nella fascia di potenza inferiore ai 35 kW, costituita essenzialmente dagli impianti di tipo autonomo.

Considerato che gli interventi necessari all'adeguamento emissivo dei generatori di calore, diversi da quelli che si rendano necessari a causa di malfunzionamenti, manutenzioni ordinarie o straordinarie anche legate ad adeguamenti normativi di altra natura, possono variare dal semplice cambio del sistema di combustione (bruciatore) alla sostituzione del generatore stesso.

Detti adeguamenti richiedono un impegno di risorse che, alla luce dell'attuale difficile congiuntura economica nonché dell'imminenza della scadenze temporali sopra richiamate, può costituire un oggettivo elemento di criticità sia per i privati che per la Pubblica Amministrazione.

Si ritiene opportuno prorogare i termini di adeguamento sopra richiamati in maniera tale da consentire una più sostenibile programmazione degli interventi necessari.

Considerato che, come precedentemente ricordato, i generatori di calore che devono essere installati dovranno comunque rispettare i limiti emissivi stabiliti al paragrafo 1.5 (Generatori di calore) dell'allegato tecnico alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i.

Considerato infine che è attualmente in programmazione una revisione del piano della qualità dell'aria che sarà elaborato alla luce di approfondimenti tecnico-scientifici tuttora in corso sulle misure che hanno presentato le maggiori criticità nell'applicazione e alla luce dei risultati dei tavoli tecnici previsti dall'accordo siglato tra Stato e Regioni del bacino Padano in data 19 dicembre 2013.

Preso atto dell'impossibilità di acquisire il parere della competente Commissione consiliare, in considerazione della imminente scadenza del termine, parere che sarà comunque richiesto in occasione della prima riunione utile della predetta Commissione, con conseguente eventuale modifica della presente deliberazione.

vista la l.r. 7 aprile 2000, n. 43;

vista la d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968;

vista la d.g.r. 3 agosto 2011, n. 18-2509;

vista la d.g.r. 6 agosto 2012, n. 16-4488;

vista la d.g.r. 2 agosto 2013, n. 78-6280; visto l'articolo 16 della l.r. 23/2008;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, con votazione unanime espressa nei modi di legge,

delibera

– di prorogare al 01.09.2016 il termine, indicato nella Tabella C dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009 n. 46-11968, relativo all'adeguamento emissivo dei generatori di calore aventi le seguenti caratteristiche:

- potenza termica nominale $35 < P_n \leq 300$ kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città;

- potenza termica nominale $35 < P_n \leq 1000$ kW e alimentazione con gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o biogas;
- potenza termica nominale $300 < P_n \leq 1000$ kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città.

– di prorogare al 01.09.2016 il termine, indicato nella Tabella C dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009 n. 46-11968, relativo all'adeguamento emissivo dei generatori di calore di potenza termica nominale $P_n < 35$ kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città, gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o biogas.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)